



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 5 DEL 27-03-2021

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L' ANNO DI IMPOSTA 2021. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano presenti:

Paoloni Robertino	P	ACHILLI BRUNO	P
MUCCI FABRINA	P	TESEI PIERMARIO	P
PISANI FABIO	P	CATALINI ILENIA	A
MASTROCOLA FABIO	P	TIRABASSO ROCCO	P
TACCARI GILBERTO	P	LAMBERTUCCI FEDERICA	A
TIMI MARA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Paoloni Federica
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

**COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)**

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2021
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

*

**OGGETTO DELIBERA: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.
PROVVEDIMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III SETTORE
Dott.ssa Federica Paoloni

*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
III SETTORE
Dott.ssa Federica Paoloni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATO il D.Lgs 28.9.1998 n. 360 e succ. mod. ed int. Istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16.6.1998 n. 191;

PREMESSO che il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ha introdotto importanti modifiche relativamente all'organo competente a deliberare le aliquote nel campo dei tributi locali prevedendo che resti di competenza del consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rimane quindi come competenza residuale della Giunta Comunale.

CONSIDERATO che la legge Finanziaria 2007 – Legge 296/2006 – all'art. 1 comma 142 ha stabilito che la addizionale comunale IRPEF venga fissata con norma regolamentare, spostando la competenza in capo al Consiglio Comunale;

VISTO l'art.1 comma11 del D.L.n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 17.9.2011, come modificato dalla legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, il quale ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 28/03/2007 si è approvato il regolamento per l'addizione comunale irpef;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 169 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

ATTESE l'utilità e la necessità di confermare e determinare le aliquote irpef approvate nell'anno 2020 e basate su un sistema a scaglioni;

CONSIDERATO come, l'entità della predette aliquote, sia sostanzialmente, giustificata nel modo che segue:

- necessità di affrontare sempre maggiori spese per l'espletamento di fondamentali servizi istituzionali;
- continuo incremento degli oneri da sostenere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- assicurare adeguate coperture finanziarie al potenziamento degli interventi assistenziali e socio-culturali che l'amministrazione comunale intende attuare a favore delle fasce più deboli della popolazione (anziani, minori, disabili, ecc.);

ACCERTATO che tale incremento progressivo per scaglioni risulta più favorevole per coloro che dispongono di redditi bassi, pertanto si opta per tale soluzione in quanto la crisi economica in atto, da qualche anno, sta incidendo sulla realtà produttiva e sull'occupazione locale, abbassando sensibilmente il reddito medio e mettendo a dura prova la gestione economica di molti nuclei familiari;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e assicurare una

corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali;

RICHIAMATO l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2021, per i motivi espressi in premessa, il sistema di applicazione dell'irpef secondo la previsione di aliquote differenziate, nelle misure progressive per scaglione, che seguono:

SCAGLIONE	ALIQUOTA
Fino a 15 mila euro	0,40
Oltre 15 mila e fino a 28 mila euro	0,45
Oltre 28 mila e fino a 55 mila euro	0,50
Oltre 55 mila e fino a 75 mila euro	0,60
Oltre 75 mila euro	0,80

- DI DARE ATTO che le aliquote dell'addizionale progressive e diversificate per scaglioni, sono da applicare con un'aliquota diversa ad ogni quota di reddito, come accade per l'irpef nazionale;
- DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
- DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Inoltre si propone al consiglio comunale di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Sindaco illustra la proposta numero 3 del 16.03.2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai nove (9) consiglieri presenti e votanti accertati e proclamati dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 16.03.2021, avente ad oggetto
“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021. PROVVEDIMENTI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai nove (9) consiglieri presenti e votanti accertati e proclamati dal Sindaco – Presidente, **dichiara**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Paoloni Robertino

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paoloni Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno _____ è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paoloni Federica

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Paoloni Federica
